

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

01. NOZIONE

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio, ha modificato le disposizioni in tema di sanzioni penali ed amministrative.

La legge di stabilità per il 2016 ha anticipato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017. Grazie a questa disposizione **le nuove sanzioni sono già in vigore dal 1° gennaio 2016**.

Tra le modifiche più liete per i contribuenti l'espansione temporale del cosiddetto **ravvedimento operoso**.

02. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del cosiddetto **Ravvedimento operoso** è stato introdotto dall'articolo 13 del D.LGS. 472/1997, modificato dalla norma anzidetta.

L'istituto ora consente la possibilità di regolarizzare violazioni ed omissioni tributarie **in via spontanea**, **il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)**.

La regolarizzazione avviene tramite versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione al tempo trascorso dalla scadenza. Lo scopo del provvedimento è quello di deflazionare il contenzioso tributario.

Ricordiamo che le ultime modifiche con il D.Lgs. 158/2015, temperando il contenuto dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, hanno incrementato la possibilità di ricorrere a tale istituto e aumentata, di conseguenza, la convenienza per i contribuenti.

RICORDA Il ravvedimento operoso si perfeziona pagando **il tributo omesso**, la **sanzione ridotta** (che varia in percentuale in base ai giorni di ritardo) e **gli interessi**, calcolati in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.

03. I TRIBUTI RAVVEDIBILI

Il nuovo ravvedimento **non pone limiti temporali**, il contribuente può ravvedersi fino a quando l'Amministrazione non notifica la violazione.

Tale ravvedimento lungo **può essere utilizzato solo in caso di tributi e dichiarazioni di competenza all'Agenzia delle Entrate** quindi in caso di errori, ritardi o omissioni concernenti:

IRPEF	IRES
IVA	Addizionale Regionale
Addizionale Comunale	IRAP
Imposta di registro	Imposta ipotecaria
Imposta catastale	Imposta di bollo
Imposta sulle successioni	ecc. ecc.

Per i tributi comunali come **IMU, TASI e TARI** oppure **bollo auto** valgono regole diverse in base alla temporalità dell'operazione che vedremo più avanti.

04. IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI DELL'AGENZIA ENTRATE

In questo paragrafo ci occupiamo del ravvedimento **relativamente ai tributi di competenza dell'Agenzia Entrate**.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti **possono essere regolarizzati** eseguendo spontaneamente il pagamento:

dell'imposta dovuta;

degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

della sanzione in misura ridotta.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato, come detto, la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo:

la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, **la sanzione passa dal 30% al 15%**;

un'ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)

ESEMPIO	Se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall'originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,5% dell'imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
----------------	---

Vediamo nel dettaglio, nella tabella seguente, quali sono le **misure delle sanzioni ridotte** a decorrere **dal 1° gennaio 2016** :

Momento del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento	Sanzione ridotta da ravvedimento
Entro i primi 14 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva o se non prevista oltre due anni dall'omissione	30%	1/6	5%
Dopo la constatazione delle violazioni	30%	1/5	6%

05. IL TASSO DI INTERESSE

L'art. 1284 del Codice Civile determina il saggio d'interesse legale, demandando all'attuale Ministero dell'Economia di determinarlo annualmente con proprio decreto da pubblicare prima del 15 dicembre e con effetto dall'anno successivo.

Gli **interessi legali** sono calcolati sulla base del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata non superiore ai dodici mesi, e tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell'anno.

Il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017*), ha stabilito che dal 1° gennaio 2018:

la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata **allo 0,3% in ragione d'anno**.

Ne consegue, ad esempio, che i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018 per gli omessi o tardivi versamenti del 2017, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

lo 0,1% fino al 31 dicembre 2017;
lo 0,3% dal 1° gennaio 2018.

RICORDA Il calcolo degli interessi legali va sempre effettuato **in ragione del loro saggio annuale**. Pertanto nel caso di calcoli che investano più anni occorrerà calcolare gli interessi semplici anno per anno.

A proposito di:

Tasso d'interesse legale

Ricorda che:

La formula da utilizzare per il calcolo degli interessi, in questo caso nel 2018 è:

saggio di interessi (0,3%) x importo del tributo x giorni della violazione
365

06. TABELLA DEGLI INTERESSI LEGALI

In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%
DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
DM 13.12.2017	Dal 01.01.2018	0,3%

07. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI

Per quanto di interesse ai fini del **Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI**, il D.Lgs. 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del D.Lgs. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% **con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.**

In questo caso il ravvedimento operoso è utilizzabile **solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.**

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

TIPO RAVVEDIMENTO	MISURA
Sprint	entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta;
Breve	dal 15° al 30° giorno di ritardo , prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare;
Medio	dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno , e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare;
Lungo	dopo il 90° giorno di ritardo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare.



Quindi per la **scadenza dell'acconto** (16 Giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso **fino al 30 Giugno** dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento **fino al 16 dicembre** dell'anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso **si applica la sanzione del 30%** dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

RICORDA	Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a due e cinque anni (cosiddetto ravvedimento lunghissimo) solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
----------------	--

